

TI_GERICHTE 17.2019.307 vom 19. Juli 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-07-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2019.307

FR: TI_GERICHTE 17.2019.307 du 19 juillet 2021

IT: TI_GERICHTE 17.2019.307 del 19 luglio 2021

Regeste

Grave infrazione alle norme della circolazione (167 km/h con limite a 120): appello dell'imputato condannato, accertamento dell'identità della persona che era alla guida quando il radar ha scattato la foto; appello respinto

Erwägungen

E. 1

Nel caso concreto le fotografie scattate dal radar non sono prive di significato nell'ambito della valutazione delle prove (si veda anche STF 6B_515/2014 del 26 agosto 2014 consid. 5.2). Esse permettono infatti di stabilire innanzitutto che il veicolo Mercedes-Benz targato BE ____ ha superato di 47 km/h il limite di velocità prescritto in quel tratto di autostrada. Il marito dell'imputata ha inoltre sempre riferito durante l'inchiesta che il veicolo in questione è il suo (si veda segnatamente l'interrogatorio davanti alla polizia cantonale bernese: "Das Fahrzeug welches erfasst wurde, gehört jedoch mir", AI 1) e del resto nel formulario "Dichiarazione di stato civile e patrimoniale" R ha indicato fra i propri attivi un veicolo Mercedes. Il veicolo è anche intestato a suo nome ("Auf wen ist der betroffene Personenwagen eingelöst? Auf mich persönlich. Dies geschah aus technischen, respektive geschäftlichen Gründen"), potendosi così ritenere accertata anche la sua qualità di detentore. Si può ancora aggiungere che nello scritto del 1° dicembre 2014 della polizia cantonale bernese e anche in quelli successivi (contenuti nell'AI 1), a fronte della vettura in questione (Mercedes-Benz, targata BE ____) R viene indicato come danneggiato ("Geschädigter"), siccome a suo dire alla guida vi era la cugina della moglie o la moglie stessa. Queste risultanze concernenti la proprietà del veicolo in capo a R appaiono ben più convincenti dell'affermazione fatta dall'imputata per la prima volta al dibattimento di appello secondo cui "la vettura Mercedes in questione era intestata alla ditta di mio marito. Lo è tuttora".

E. 2

L'esame delle fotografie scattate dal radar unite alle altre risultanze istruttorie permettono un ulteriore accertamento. Dalle fotografie emerge innanzitutto, senza alcun dubbio, la presenza di una persona sul sedile del passeggero anteriore. Inoltre, dall'esame degli ingrandimenti di tali fotografie risulta trattarsi di una persona di genere femminile. R, sempre durante il suo primo interrogatorio davanti agli agenti della polizia bernese, ha dichiarato di presumere trattarsi di sua figlia S: "Ich vermute, dass es sich um meine Tochter S handelte". Al dibattimento davanti alla Pretura penale nel procedimento in cui era imputato, R ha indicato trattarsi effettivamente di S: "A dir la verità, io non mi ricordavo nemmeno che ci fosse anche S, l'ho visto quando ho guardato bene le foto del radar". Un'ulteriore conferma risulta anche dalle dichiarazioni di IM1 nel corso del proprio interrogatorio in Pretura penale durante il dibattimento a carico del marito, in cui ha

dichiarato: “ La figlia di R [S, come dirà l’imputata poco più avanti, ndr], che si vede nella foto del radar agli atti, attualmente si trova in Inghilterra per motivi di studio. I miei rapporti con lei sono tutt’ora ottimi ”. La stessa S durante il dibattimento in Pretura nel procedimento a carico del papà ha dichiarato: “Io ero seduta sul sedile anteriore del passeggero. [...] Sono sicura quel giorno sono andata al Fox Town con IM1, che è la moglie di mio papà”.

E. 3

Dall’ultima affermazione di S, riportata qui sopra al consid. 2, si deduce con chiarezza che alla guida quel giorno vi era l’imputata.

E. 3.1

La difesa di IM1 ha sostenuto che se la deposizione della figlia del marito era a quel tempo (ossia al momento del dibattimento nei confronti di R) valida, oggi giorno la sua validità costituirebbe un punto di domanda. Tanto più che in appello S ha molto spesso risposto di non più ricordare. La testimonianza della ragazza in Pretura penale era inoltre influenzata, sempre secondo la difesa dell’imputata, dalla madre: S sarebbe stata in difficoltà a dovere rendere conto alla mamma del fatto di essere andata in auto con I, siccome questa circostanza era contraria alle raccomandazioni del genitore che le permettevano di salire in auto soltanto se alla guida vi era il papà oppure la moglie di quest’ultimo.

E. 3.2

È vero che durante la sua audizione in appello, confrontata man mano con i passaggi delle sue dichiarazioni rilasciate davanti all’istanza precedente nel procedimento contro il papà, S ha spesso risposto di non essere più in grado di ricordare. Alla domanda se sia mai stata in automobile con I, la cugina della moglie del papà, la testimone ha nondimeno risposto che ciò può essere capitato durante un viaggio che S aveva fatto con il papà in Cechia quando aveva all’incirca 8-9 anni. Soggiungendo che può essere, ma di non esserne sicura: “Alla domanda se io sia mai stata in macchina con I alla guida, può essere che ciò sia avvenuto quando eravamo in Cechia con mio papà e di cui ho riferito prima: può essere ma non ne sono sicura.” Nessuna indicazione circa eventuali spostamenti effettuati in Ticino, con I alla guida e S seduta come passeggera. E, a dirla tutta, della presenza tout court di I in quei giorni di maggio in Valle di Blenio non vi è alcuna prova. Certo, i coniugi Strazzini hanno parlato della sua presenza. Ma, stranamente, sebbene vi fosse la festa di compleanno di R – evento che sembra essere stato preparato e, per l’appunto, festeggiato – non vi è nemmeno una fotografia che attesti la presenza di I. “ Della mia festa a _____ non ho trovato nessuna foto ”, ha dichiarato R durante l’interrogatorio nel procedimento che lo ha visto imputato. E dire che, come indicato dallo stesso R durante l’interrogatorio in appello, “ siamo soliti fare delle fotografie durante la mia festa di compleanno ” e che “ ciò è avvenuto anche durante la mia festa di compleanno del 2014 ”.

E. 3.3

Per ciò che attiene a eventuali influenze negative da parte della mamma di S, suscettibili di avere pilotato le dichiarazioni della figlia durante l’interrogatorio in Pretura penale, la Corte non ha elementi che possano farle condividere questa tesi avanzata dalla difesa dell’imputata. S durante l’audizione in appello ha dichiarato: “Dell’audizione in Pretura del 26 luglio 2016 ricordo che la Giudice era incinta, ricordo che c’era mia mamma e ricordo che sì, penso di essere stata tranquilla”. Nessuna indicazione su eventuali pressioni o suggerimenti contenutistici da parte della mamma. Del resto, dagli atti emerge che

quest'ultima si era lamentata con la prima giudice in uno scambio di scritti per il fatto che la figlia, a quel tempo quindicenne, dovesse comparire in tribunale; la mamma si doleva del fatto che al loro indirizzo non era pervenuta alcuna citazione (ancorché la figlia visse con lei), sottolineando altresì la circostanza che S in quei frangenti si trovava in una fase decisiva del proprio percorso scolastico, dovendosi valutare la sua entrata al liceo, di modo che non poteva assentarsi dalla scuola per partecipare al dibattimento. In appello, su domanda del difensore dell'imputata, S ha riferito che la mamma si era lamentata anche il giorno dell'interrogatorio in Pretura, dicendo che era alquanto inopportuno che una ragazza di quindici anni fosse sentita come testimone. Pur dando per accertata questa avversione della mamma di S all'audizione della figlia, ciò ancora non basta a ritenere non credibili le dichiarazioni di quest'ultima. Sebbene non si possa di certo condividere l'atteggiamento di _____ (perché contrario al principio dell'obbligo di testimoniare previsto dall'art. 163 CPP, fatti salvi i diritti di non deporre), la scocciatura di una mamma per il fatto che la figlia quindicenne dovesse assentarsi in una fase importante del percorso scolastico per andare a deporre a oltre duecento chilometri dal proprio domicilio (mamma e figlia abitavano a quel tempo a _____, nel Canton Soletta) non comporta affatto l'automatismo per cui le dichiarazioni della testimone non corrispondano al vero. Tanto più che _____ non ha mostrato nei propri scritti – né risulta dalle dichiarazioni di S e neppure da quelle rilasciate dal papà in appello e riferite all'atteggiamento della mamma in Pretura penale – alcuna avversione nei confronti del papà di S e/o di sua moglie. Lo stesso R, nel corso del suo interrogatorio in Pretura penale nell'ambito del procedimento che lo ha riguardato (pag. 2), ha riferito che la problematica sussisteva “ a causa della sua citazione come testimone, perché oltretutto avrebbe dovuto saltare la scuola ”. Una preoccupazione che se non condivisibile può dirsi quantomeno comprensibile. Né questa Corte si è convinta del fondamento della tesi (sostenuta per la prima volta in appello) secondo cui S avrebbe dichiarato che alla guida della Mercedes-Benz quel giorno ci fosse IM1 per non dovere dichiarare di essere andata in auto con I, contravvenendo alle raccomandazioni della mamma: come già detto, infatti, S ha dichiarato in appello di non essere mai andata in auto con I se non – ma non ne è sicura – una volta in Cechia, quando la testimone aveva 8-9 anni.

E. 4

Sintetizzando, quindi, le dichiarazioni di S (in Pretura penale e in appello) risultano credibili. La testimone ha dichiarato che quel 29 maggio 2014 si è recata al Fox Town con la moglie del papà, la quale era alla guida. S ha altresì riferito di non essere mai stata in auto con I alla guida, a parte forse (ma non ne è nemmeno sicura) una volta in Cechia, quando aveva 8-9 anni. Le foto dell'apparecchio radar, inoltre, non escludono che la persona ritratta sia IM1. Si può al proposito anche aggiungere, ancorché non sia necessario, che la maggiore rotondità del viso della persona ritratta nelle foto radar coincide piuttosto con il volto dell'imputata che con quello di I (si vedano segnatamente le fotografie allegate allo scritto del 30 novembre 2015 alla Pretura penale, allegato all'AI 6). E, sempre in via abbondanziale, si può ancora rilevare che la stessa IM1 non ha escluso di essersi recata al Fox Town con l'auto del marito: “Può darsi che io abbia preso l'auto di mio marito per andare al Fox Town. Devo dire che prendo spesso l'auto di mio marito [...]. Non ricordo se in quei giorni siamo andati due volte al Fox Town”. Quanto all'affermazione dell'imputata, secondo cui – in sostanza – non andrebbe mai velocemente in auto qualora vi siano dei bambini a bordo con lei, resta il fatto che lo stesso marito dell'imputata ha evidenziato che la vettura dispone di un motore potente (“ Man muss die Geschwindigkeit von diesem Auto

kennen, da es über eine starke Motorisierung verfügt ”), di modo che a giudizio di questa Corte la potenza del motore in questione permette facilmente di raggiungere velocità elevate.

E. 5

L’art. 90 cpv. 2 LCStr punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo. Anche la negligenza è punibile, salvo disposizione espressa e contraria (art. 100 n. 1 LCStr).

E. 5.1

L’art. 90 cpv. 2 LCStr è una cosiddetta norma penale in bianco (Blankettstrafnorm : Philippe Weissenberger , Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, 2015, ad art. 90 n. 2). Per trovare applicazione essa abbisogna del completamento mediante concrete disposizioni sulla circolazione che sono state violate. Una condanna basata esclusivamente sull’art. 90 LCStr, senza indicazione di quali concrete norme sono state violate, è pertanto esclusa (Philippe Weissenberger , ibidem). Sotto il profilo oggettivo, il reato è realizzato quando l’autore disattende in modo grave una regola fondamentale della circolazione e pone così in serio pericolo la sicurezza del traffico, essendo sufficiente una messa in pericolo astratta accresciuta. Quest’ultima presuppone la possibilità imminente di una messa in pericolo concreta o di un infortunio. Sotto quello soggettivo, l’infrazione implica un comportamento senza riguardi o gravemente contrario alle norme della circolazione, vale a dire una colpa o una negligenza gravi. Quanto più è grave la violazione delle norme della circolazione sotto il profilo oggettivo, tanto più fondata sarà la conclusione che l’autore ha agito senza riguardi, salvo particolari indizi contrari al proposito (STF 1303/2019 del 7 maggio 2020 consid. 3.3; DTF 142 IV 93 consid. 3.1). L’obbligo per l’utente della strada di osservare (fra l’altro) i segnali stradali è ancorato all’art. 27 cpv. 1 LCStr. Sul tratto in questione la velocità massima consentita era di 120 km/h, conformemente a quanto prescritto dall’art. 4a cpv. 1 lett. d ONC che si fonda sull’art. 32 cpv. 2 LCStr. La velocità massima non deve essere superata dai veicoli anche se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone (art. 22 cpv. 1 OSStr). Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale sono da considerare adempiuti i presupposti oggettivi e fundamentalmente anche quelli soggettivi di una grave violazione delle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr, indipendentemente dalle circostanze concrete, allorquando la velocità massima consentita sull’autostrada è superata di 35 km/h o più (si veda ad esempio STF 6B_765/2018 del 9 ottobre 2018 consid. 3 con rinvii; STF 6B_292/2013 del 15 luglio 2013 consid. 2.4 con rinvii).

E. 5.2

Nel caso concreto il superamento della velocità consentita è stato di ben 47 km/h. Non è necessario dilungarsi per ricordare – dal profilo oggettivo – che la grave inosservanza delle norme ricordate al consid. 5.1 ha creato (quantomeno) una messa in pericolo astratta accresciuta, se appena si considera che l’imputata circolava a oltre un terzo in più della velocità massima consentita, in pieno pomeriggio di un giorno infrasettimanale (il 29 maggio 2014 era infatti un giovedì), in una situazione di traffico definita “ normale ” nel rapporto di polizia (AI 1) e non quindi priva di altri veicoli, per di più con due passeggeri a bordo, oltretutto minorenni (S e _____, come riferito da S stessa in Pretura). Anche dal

profilo soggettivo, il comportamento è stato gravemente contrario alle norme della circolazione, concretizzando un'assenza di riguardi qualificabile (quantomeno) alla stregua di una negligenza grave, la conducente essendo stata senz'altro cosciente del carattere generalmente pericoloso del suo comportamento contrario alle regole della circolazione (Bussy/Rusconi , CS CR commenté, 2015, ad art. 90 n. 4.1 pag. 898). Tanto più in quanto conosceva perfettamente la potenza della vettura che guidava.

E. 6

L'appello di IM1 viene pertanto respinto e l'imputata viene riconosciuta autrice colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti indicati nel decreto d'accusa. Per ciò che attiene alla commisurazione della pena (che, come tale, non è invero oggetto di critica), si richiamano i criteri illustrati segnatamente nella DTF 136 IV 55 consid. 5.4 pag. 59. La pena pronunciata dall'istanza precedente è conforme a tali criteri, riferiti alle componenti oggettive e soggettive del reato e a quelle riguardanti l'autrice. Tiene conto anche del lungo tempo trascorso dal momento del compimento del reato. Del precedente specifico di IM1 (infrazione grave alle norme della circolazione con conseguente condanna a una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 30.- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni e a una multa di fr. 800.-: AI 9) questa Corte non tiene conto, la condanna risalendo ormai al 2008. Anche la multa viene confermata: l'art. 42 cpv. 4 CP prevede che oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa ai sensi dell'articolo 106 CP. A questo proposito il Tribunale federale ha stabilito che per tenere conto del carattere accessorio delle pene cumulate, si giustifica in linea di principio di fissare il loro limite superiore a un quinto rispettivamente al 20% delle pene di base. L'ammontare della multa stabilito dalla prima giudice (fr. 400.-) rientra in tali criteri e viene confermato, la pena pecuniaria complessiva, la cui esecuzione è sospesa per un periodo di prova di due anni, ammontando come detto a fr. 2'000.-, e meglio a 40 aliquote giornaliere di fr. 50.- ciascuna. Visto l'esito, le spese del procedimento di primo grado e quelle del procedimento di appello sono poste a carico di IM1. Per questi motivi, visti gli artt. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cpv. 2 LCStr, 4a cpv. 1 lett. d ONC, 22 cpv. 1 OSStr, 34, 42, 44, 47 e ss., 106 CP, 80 e ss., 84, 398 e ss., 422 e ss. CPP nonché, sulle spese e sulle ripetibili, la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, dichiara e pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.